

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

CONTRATTO DI APPALTO PER LA

FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO CONFORMI

ALLE NORME UNI EN 10224 - CIG

CUP.....

TRA

1) nato a nella sua qualità di del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (codice fiscale 82001730066, in prosieguo anche Consorzio), nella cui sede legale in Moncalvo (AT), Via Ferraris n. 3 è domiciliato per il presente atto, il quale vi interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Consorzio che rappresenta;

E

2) nato a(..) il(c.f.), residente in (..) Via n..., in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via - (..) (p. IVAe c.f.....), regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di al numero REA, il quale agisce in nome e per conto della Società

PREMESSO:

- Che su mandato del Consiglio di Amministrazione, deliberato nella seduta del .././....., il Responsabile di Commessa,, ha indetto gara per l'aggiudicazione della

“FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 10224 - CIG

.....”, mediante procedura aperta, per un

ammontare complessivo a base d'appalto di

€..... (IVA esclusa).

- Che in esito alla gara espletata in data .././....., la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla con sede in Via -(.....), che ha presentato l'unica offerta in ribasso per il prezzo di netti €....., a seguito del ribasso offerto del% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso pari a €.....

- Che a seguito di nota prot. in data .././..... del Consorzio la Società si è resa disponibile a fornire tubazioni con le seguenti caratteristiche: tubazioni in acciaio conformi alla norma UNI EN 10224 – ultima edizione – di tipo EW L355 – DE 406,4 x 7,1 mm, con saldatura elettrica longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, rivestimento interno resina epossidi-ca conforme D.M.S. 174/04, spessore 250 micron, per complessivi 4.850,00 ml.

- Che a fronte delle tempistiche di consegna le parti hanno concordato che il relativo pagamento verrà corrisposto in tre distinte *tranche*: un primo acconto, pari al% dell'importo complessivo, alla sottoscrizione del presente contratto; un secondo acconto ed il saldo, ciascuno pari al% dell'importo complessivo, alla consegna rispettivamente dei tre lotti in cui deve essere eseguita la fornitura

VISTO:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL

..... con scadenza validità al .././....., attestante

l'ottemperanza della Società agli obblighi contributivi;

- La visura ordinaria di iscrizione della alla

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

estratta dal Registro Imprese in data documento prot.

n°.....

PRESO ATTO:

- Che l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di con

nota pec in data .././..... ha certificato l'insussistenza di carichi pendenti

erariali definitivi risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria in

capo alla

- Che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

....., con certificati in data .././....., in merito al certificato del

casellario giudiziale in capo ai Sigg....., non ha

evidenziato annotazioni di sorta;

- Che la Cancelleria Fallimentare di con nota del .././.....

ha confermato che non risultano in corso procedure di fallimento, di

concordato preventivo o post-fallimentare in capo alla

- Che il Centro per l'Impiego della Provincia di con nota

protocollo del .././..... ha certificato l'ottemperanza della Società

..... agli obblighi di cui alla Legge 68/99;

- Che con mail certificata in data .././..... la Società

..... ha presentato una dichiarazione circa la

composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991 n° 187;

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

1. Il Consorzio, come sopra rappresentato, affida alla con sede in Vian. – che accetta senza alcuna riserva, la “FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO conformi alla norma UNI EN 10224”

Articolo 3: Consegne ripartite

Il programma di fornitura è stabilito con la seguente tempistica:

La prima fornitura, pari al 30% di quella complessiva, dovrà essere consegnata tra il quindicesimo e il trentunesimo giorno di marzo 2023.

Le ulteriori quote di fornitura, indicativamente pari rispettivamente al 30% e al 40% della fornitura complessiva, dovranno essere consegnate entro 60 giorni dall'ordine della Stazione Appaltante all'Appaltatore.

La consegna dell'intera fornitura dovrà essere effettuata al massimo entro 270 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto salvo quanto previsto sopra

Al programma potranno eventualmente apportarsi le modifiche suggerite dalle circostanze e dall'andamento dei lavori, purché preventivamente concordate tra l'Ente committente e l'Appaltatore.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal Consorzio alla Società per la piena e perfetta

esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è fissato in complessivi €. (diconsi euro) IVA esclusa, corrispondenti al ribasso del% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di €., risultante dall'offerta presentata dalla Società che viene allegata al presente contratto, del quale forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", come meglio specificato nel prospetto che segue:

| DESCRIZIONE | SVILUPPO | €/ML. Offerto | IMP. ORD. €. |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| tubi ACCIAIO sp ... mm. | | | |
| DE XXXX mm. | mt. | | |
| TOTALE | | €. | |

Articolo 5: Anticipazione - Pagamenti

1. All'appaltatore ai sensi dell'art.35, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Ai fini della liquidazione dell'anticipazione, che avverrà entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della produzione **da attestarsi tramite comunicazione ufficiale da inviare all'Ente**, dovrà essere depositata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal sopra citato art. 35 comma 18, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle consegne di cui all'art. 12 del Capitolato speciale e specifiche tecniche per la fornitura di tubi in acciaio.

2.I pagamenti avverranno nel rispetto dei disposti di cui all'art. 12 e 21 del Capitolato speciale e specifiche tecniche per la fornitura di tubi in acciaio a

seguito delle consegne di cui all'art.3 previo deposito del documento di trasporto e conformità della fornitura da parte del D.E.C.

Dalle fatture di acconto e saldo verrà recuperata l'anticipazione, in quota proporzionale.

Le fatture dovranno essere emesse con la dicitura: "operazione assoggettata a split payment con versamento dell'iva a carico del cessionario ex art. 17-ter dpr 633/1972" ed essere trasmesse unicamente con posta certificata all'indirizzo: amministrazione@ccam.it

Non si farà luogo ad alcun pagamento prima di aver verificato la regolarità dei pagamenti contributivi di INPS e INAIL (D.U.R.C.).

Il pagamento delle fatture sarà altresì subordinato alle disposizioni di cui all'art.48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n°602 e s.m.i.

In caso di ritardata erogazione dei pagamenti da parte dell'Ente committente saranno riconosciuti gli interessi legali computati sui giorni di mora. Sulle fatture dovrà essere riportato il codice IBAN della Banca di appoggio e il CIG. In assenza di tali codici i termini di pagamento potrebbero subire degli slittamenti non dipendenti dalla volontà del Consorzio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta **dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'atto di verifica di conformità redatto dal Responsabile di Commessa rag. Flavio Bruschi e dal Direttore dei Lavori destinatari della fornitura, e della regolarità contributiva in capo alla Società.

Articolo 6 Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'appalto in oggetto CIG secondo quanto previsto dall'art. 3 legge 136/2010.

2. L'Appaltatore assume tali obblighi anche nei confronti dei propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 7 – Risoluzione e recesso

1. Per la risoluzione del presente contratto e per il recesso trovano applicazione le disposizioni degli artt. 19-20 del C.S.A.

Articolo 8 – Clausola arbitrale – esclusione

1. E' esclusa la clausola arbitrale.

2. Per la definizione delle controversie, tra il Consorzio e la Società Fornitrice, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, è pertanto competente il Foro di Vercelli (VC), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Articolo 9 – Cauzione definitiva

1. A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto la Società aggiudicataria, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha prestato cauzione definitiva per l'importo di €..... (diconsi euro/00), con polizza fidejussoria rilasciata da --n° in data ..././..... ridotta del in quanto la Società è in possesso di attestazione di

2. Il Consorzio avrà diritto di valersi di detta cauzione, qualora si verificano a carico della Società le fattispecie previste dalla normativa vigente e dal C.S.A.

Articolo 10 – Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

Articolo 11 – Subappalto

1. Le parti precisano che la Società aggiudicataria ha presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i., recante l'attestazione che intende avvalersi del subappalto per le attività.....

Articolo 12 – Interferenze

1. Tra le parti si dà atto che nell'esecuzione della fornitura non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non esistono interferenze tra la Committenza e la Società fornitrice trattandosi di consegna presso aree di cantiere messe a disposizione dalle ditte esecutrici dei lavori, che cureranno lo scarico e l'accatastamento dei tubi.

2. La fornitura inoltre si riferisce a lavori assoggettati alla disciplina del D.Lgs.81/2008 in materia di coordinamento per la sicurezza.

Articolo 13 – Comunicazione antimafia

1. Si prende atto che la Ditta.....è iscritta presso la White List della Prefettura die pertanto non è stata inoltrata la comunicazione antimafia prevista dal D.Lgs.159/2011.

Articolo 14 – Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle forniture secondo il programma definito all'art. 3 del presente contratto e fatto salvo quanto all'art. 17 in tema di sospensioni e proroghe del CSA, all'Appaltatore verrà applicata una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo della singola resa, al netto del ribasso d'asta, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, a decorrere dal 5° giorno successivo.

2. La stessa penale sarà applicata anche in caso di consegna parziale di ogni singolo lotto e calcolata sulla quota non evasa.

3. La penale sarà applicata in detrazione al pagamento inerente la fornitura oltre termine.

4. A norma di legge, l'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'intero corrispettivo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una percentuale superiore, troverà applicazione l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente committente a causa dei ritardi

Articolo 15 – Domicilio dell'Impresa appaltatrice

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Società in Via - (...).

Articolo 16: Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, sarà senz'altro risolto in tutti i casi in cui, nonostante l'assunzione dell'obbligo di cui all'art. 6 del presente contratto, le transazioni inerenti lo stesso vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Articolo 17 – Spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico del Consorzio.

Articolo 18 – Registrazione

1. Ai fini fiscali, si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si chiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale le imprese partecipanti ne autorizzano sin d’ora il trattamento.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio con sede in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT).

Articolo 20: Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati agli atti del Consorzio e controfirmati dalle parti in segno di piena e completa visione ed accettazione, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d’Appalto
- Elenco dei prezzi unitari
- Polizze di garanzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moncalvo, li ____ .././.....

p. il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato

Il Presidente del Consorzio:

..... -----

p. la Società

Il Legale Rappresentante:

..... -----